



Decreto Dirigenziale n. 67 del 25/07/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

R.D. 25/07/1904 N. 523 - AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AFFERENTE AI "LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE SPONDALI LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE AVELLOLA A PROTEZIONE DEL METANODOTTO BENEVENTO MERCATO S.SEVERINO 1° TRONCO BENEVENTO - OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)" - COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV). PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. (PRAT. G.C. N. 1291- 241)

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO che:

- con decreto n. 728 del 22/01/1968 del Ministero LL.PP. Provveditorato alle OO. PP. Ufficio del Genio Civile di Avelino, registrato fiscalmente al n. 1205 in data 23/01/1968, presso l'Ufficio del Registro di Avellino, la ditta S.N.A.M. S.p.A. San Donato Milanese (Mi) è concessionaria per l'attraversamento in sub-alveo del torrente Avellola in agro di Altavilla Irpina (AV) con il Gasdotto Benevento – Mercato S. Severino 1° tronco tratto Benevento – Ospedaletto d'Alpinolo (AV);
- l'ing. Vigo Vincenzo, in qualità di procuratore della ditta Snam Rete Gas S.P.A., con nota n. DI-SOCC/ESP/1155 del 21/11/2013, acquisita al prot. regionale n. 816527 del 28/11/2013, ha trasmesso a questo ufficio del Genio Civile, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di competenza ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523, gli elaborati progettuali per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere spondali lungo la sponda destra del torrente Avellola in agro di Altavilla Irpina, a protezione del metanodotto Benevento Mercato S. Severino 1° tronco Benevento Ospedaletto DN 300(12") -75 bar, di seguito elencati:
 - RE-E-001- Relazione Tecnico-Descrittiva;
 - RE-E-002 – Studio Idrologico-Idraulico;
 - RE-E-004- Relazione Geologica;
 - RE-E-005- Relazione Tecnica sulle Indagini;
 - Dis. 105361 Aereofotogrammetria;
 - Dis. 105361/1 Planimetria catastale;
 - Dis. 105361/2 Planimetria con P.R.G.;
 - Dis. 105361/3 Planimetria stato di fatto;
 - Dis. 105361/4 Sezioni stato di fatto;
 - Dis. 105361/5 Profilo asta fluviale stato di fatto;
 - Dis. 105361/6 Planimetria (stato futuro);
 - Dis. 105361/7 Sezioni (stato futuro);
 - Dis. 105361/8 Profilo asta fluviale (stato futuro);
 - Dis. 105361/9 Particolari costruttivi.

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. RI. 1775 del 02.07.2014 i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati,
- che il progetto redatto dall'ing. Antonio Gianfranco Barci prevede:
 - la ricostruzione della gabbionata in destra idraulica per una lunghezza di ml 40,00, un'altezza di mt 3,00 ed una fondazione di mt 1,00 dal fondo alveo;
 - l'ammorsamento della gabbionata, a monte della sponda destra, per circa mt 10,00 per evitare lo scalzamento;

CONSIDERATO che:

- la sezione di deflusso del torrente Avellola in corrispondenza delle opere eseguite a salvaguardia dell'attraversamento in sub-alveo della condotta metanifera risulta verificata allo smaltimento della portata di massima piena determinata con Tr=100 anni, conformemente alle vigenti norme di salvaguardia dal rischio idraulico;
- i lavori sono necessari per la messa in sicurezza della condotta metanifera;

RITENUTO che:

- la tipologia dei lavori previsti in progetto non trova impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- non ricorrono motivazioni di diniego dell'autorizzazione per le opere eseguite a salvaguardia della

condotta metanifera attraversante in sub-alveo il torrente Avellola nel comune di Altavilla Irpina (AV);

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996
- la L. n. 59 del 15/03/1997
- i DD.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e n. 96 del 30/03/1999
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/11/2000
- l'art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011
- la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013
- la L.R. n.3 del 16/01/2014;
- la L.R. n. 4 del 16/01/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Pierluigi Amatetti, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- autorizzare la ditta S.N.A.M. Rete Gas S.p.A. C. F10238291008 con sede legale in S. Donato Milanese P.zza Santa Barbara 7, ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici, all'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del metanodotto "Benevento – Mercato S. Severino – 1° tronco Benevento - Ospedaletto d'Alpinolo" DN 300 (12") – 75 bar, con attraversamento in sub-alveo del torrente Avellola, in agro di Altavilla Irpina (Av), secondo gli elaborati progettuali definitivi trasmessi con nota n. DI-SOCC/ESP/1155 del 21/11/2013, acquisita al prot. regionale n. 816527 del 28/11/2013, che prevedono l'esecuzione delle seguenti opere:
 - la ricostruzione della gabbionata in destra idraulica per una lunghezza di ml 40,00, un'altezza di mt 3,00 ed una fondazione di mt 1,00 dal fondo alveo;
 - l'ammorsamento della gabbionata, a monte della sponda destra, per circa mt 10,00 per evitare lo scalzamento;

alle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- il presente parere è limitato alle opere ricadenti nell'alveo e nelle fasce di pertinenza idraulica;
- le opere realizzate corrispondenti a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Ufficio di cui una copia viene restituita vistata e timbrata. Eventuali varianti al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione di questo Genio Civile;
- la ditta S.N.A.M. Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà dotarsi di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009;
- le opere realizzate sono mantenute a rischio e pericolo della ditta S.N.A.M. Rete Gas S.p.A., eventuali successori, per cui l'Amministrazione regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;

- tutta la responsabilità statica, anche in dipendenza delle condizioni idrauliche del corso d'acqua, resta a carico della S.N.A.M. Rete Gas S.p.A., per la quale in ogni caso, l'Amministrazione regionale è completamente estranea;
- la S.N.A.M. Rete Gas S.p.A. è obbligata alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto d'alveo interessato dall'intervento. L'accesso in alveo per l'effettuazione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato da questo Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. La S.N.A.M. Rete Gas S.p.A. è, altresì, tenuta a vigilare affinché le opere realizzate siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
- l'Amministrazione Regionale si riserva di imporre in qualsiasi momento altre condizioni ed anche di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per esigenze tecniche idrauliche, oppure, in caso di inosservanza delle condizioni imposte, obbligando la S.N.A.M. Rete Gas S.p.A. concessionaria, a rimuovere, a proprie spese, le opere realizzate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, senza che per ciò spetti alcun risarcimento;
- il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti demaniali, dei terzi, delle servitù prediali e il presente parere non esime la S.N.A.M. Rete Gas S.p.A., dagli obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, sismiche, paesaggistiche, artistiche, ambientali, storiche - archeologiche, sanitarie.
- di dare atto che la presente fattispecie non rientra nei casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

DISPONE che:

il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - al BURC per la pubblicazione;
- in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - al Comune di Altavilla (Av);
 - alla S.N.A.M. Rete Gas S.p.A.
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

dott.ssa Claudia Campobasso